

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

ALUNNI STRANIERI

CHI SONO GLI ALUNNI STRANIERI?

Alunni con cittadinanza non italiana. Sono gli alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana. A questa tipologia di alunni devono essere applicate norme previste dalla normativa sui cittadini stranieri residenti nel nostro Paese. Dal punto di vista didattico, tuttavia, è più rilevante operare ulteriori distinzioni.

Minori non accompagnati. Alunni provenienti da altri paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti responsabili.

Alunni con ambiente familiare non italofono. Alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l'italiano per parlare con i figli, generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate, che non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura e che alimentano un sentimento più o meno latente di "insicurezza linguistica".

Alunni figli di coppie miste. Le coppie miste sono in aumento, segno di un processo di integrazione che si sta consolidando. Dunque sono in aumento gli alunni con uno dei genitori di origine straniera. Differiscono dal gruppo precedente per due aspetti rilevanti: hanno cittadinanza italiana (perché la acquisiscono dal genitore italiano) e le loro competenze nella lingua italiana sono efficacemente sostenute dalla vicinanza di un genitore che, di solito, è stato scolarizzato in Italia.

Alunni arrivati per adozione internazionale. I bisogni educativi e didattici degli alunni adottati di origine straniera sono diversi da quelli che sono in Italia con le loro famiglie. D'altra parte, accade spesso che questi alunni risultino al contrario "invisibili" all'interno delle classi, perché sono cittadini italiani a tutti gli effetti, spesso sono giunti in Italia nella prima infanzia e sono cresciuti in un ambiente familiare totalmente italofono.

Alunni Rom, Sinti e Caminanti. Sono i tre principali gruppi di origine nomade, ma spesso oggi non nomadi, presenti in Italia, al cui interno sono presenti molteplici differenze di lingua, religione, costumi.

La partecipazione di questi alunni alla vita della scuola non è fatto scontato. Si riscontra ancora un elevatissimo tasso di evasione scolastica e di frequenza irregolare. Accanto a fattori di oggettiva deprivazione socio-economica, vi è, infatti, una fondamentale resistenza psicologica verso un processo della scolarizzazione percepito come un'imposizione e una minaccia alla propria identità culturale, cui si associano d'altra parte, consuetudini sociali e linguistiche profondamente diverse dalle nostre. Lavorare con alunni e famiglie Rom, Sinti, e Caminanti richiede molta flessibilità e disponibilità ad impostare percorsi di apprendimento specifici e personalizzati.

CORNICE STORICO-GIURIDICA

La Costituzione Italiana, l'Ordinamento comunitario e le Convenzioni Internazionali ratificate dall'Italia garantiscono il diritto all'istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza

discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno, o su qualsiasi altra circostanza.

Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948).

Art.1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti...".

Art.25: "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza...".

Art.26: "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria...".

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848).

Art.2 del protocollo addizionale: "A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959)

Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976).

Art.10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale...".

Art. 12: "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione".

Art.24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna, fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176).

Art.28: " Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione [...] devono rendere l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti...".

Costituzione della Repubblica Italiana

Art.2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art.10: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

Art.30: "È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio...".

Art.31: "La Repubblica ... protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo...".

Art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

C.M. n.5/94 ammette l'iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione.

Legge n.40, 06/03/1998, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Art. 36: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico...".

D.P.R. n. 394, 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...".

L'Art. 45 disciplina l'iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del diritto allo studio.

Legge n. 189, 30/07/2002 non modifica le disposizioni che rimangono quindi pienamente valide.

Legge n. 53/2003 riguardante l'obbligo di personalizzazione dei piani di studio.

Documento dell'ottobre 2007 "La via italiana per la scuola interculturale".

Norme per la valutazione 30/10/2008.

Nota MIUR 8/1/2010 (PEP).

Indicazioni Nazionali per il curriculum Novembre 2012.

Direttiva MIUR 27/12/2011.

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - Febbraio 2014.

D. Lgs. n. 142/2015: Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Legge n. 47/2017: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, MIUR e Garante per l'Infanzia (2017).

Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, Ministero dell'interno (2021).

La scuola autonoma ha nell'elaborazione del PTOF lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità flessibili e individualizzate nel definire percorsi integrativi per gli alunni stranieri. L'autonomia gestionale consente di impiegare figure educative diverse da inserire nell'azione a favore dei minori stranieri.

ISCRIZIONE A SCUOLA

Al momento dell'iscrizione viene individuato dal D.S., tra il personale della segreteria, un incaricato che si occupi della pratica amministrativa dell'iscrizione e la curi fino a completamento dell'iter perché lo svolgimento sia più lineare.

Il dipendente incaricato di Segreteria fissa una data per il colloquio orientativo con l'alunno, la famiglia e un docente della Commissione Alunni Stranieri che si avvale, se necessario, della collaborazione del mediatore linguistico/culturale. Qualora la scuola riscontri che il minore iscritto si trovi in stato di abbandono o è un "minore straniero non accompagnato" (cioè privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano) deve darne subito segnalazione all'autorità competente, affinché vengano predisposti tutti gli interventi necessari (apertura della tutela, affidamento, collocamento in una comunità per minori, rimpatrio assistito finalizzato al ricongiungimento familiare ecc.). (Art. 32 del D.L. n. 286/98).

Al momento dell'iscrizione dell'alunno straniero, si prenda come riferimento l'anno di nascita degli studenti autoctoni che in quel determinato anno frequentano regolarmente una determinata classe. L'alunno alloctono che possiede i requisiti, verrà iscritto alla medesima classe.

In caso contrario e su delibera del Collegio Docenti, verrà retrocesso di un anno o al massimo di due anni (Art. 45, del D.P.R. 394/1999).

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico (Art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/1999).

La C.M. 205 del 1990 raccomanda di limitare l'inserimento di alunni stranieri a "qualche unità per classe", per consentire ai docenti di seguire più da vicino tali alunni negli apprendimenti. L'assegnazione alla classe va quindi fatta in modo da distribuire, per quanto possibile, su più classi gli alunni stranieri (e nomadi), in modo da agevolarne l'inserimento. È importante che non si creino situazioni ghetto o di concentrazione di disagi che mettono in difficoltà il lavoro educativo e didattico di tutti i giorni e in prospettiva possono creare fenomeni di emarginazione e innescare dinamiche di ulteriori squilibri.

DOCUMENTI ANAGRAFICI

All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i dati anagrafici dell'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza ecc.) e il codice fiscale, se ne è in possesso.

Il MIUR ha chiarito che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione online. I genitori di questi studenti devono recarsi presso le segreterie delle scuole, che provvederanno ad acquisire le domande di iscrizione, con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti: una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva. (Capo VII Regolamento d'Attuazione del Testo Unico- D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394).

Tutti i minori comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio della Repubblica Italiana devono accedere all'istruzione; le istituzioni scolastiche devono accettare la loro iscrizione indipendentemente dalla regolarità del loro permesso di soggiorno. (D.P.R. 394/99, art.45 co.1).

I minori extracomunitari sono esentati dall'onere di esibizione del "Permesso di soggiorno" per le iscrizioni riguardanti le "prestazioni scolastiche obbligatorie" e agli asili nido. (Istruzione obbligatoria fino al compimento dei 16 anni) D.L. 286/98, art.6 co.2

DOCUMENTI SANITARI

All'atto dell'iscrizione viene richiesto il documento attestante le vaccinazioni fatte tradotto in italiano.

In assenza, dovranno essere coinvolti i servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale e facciano l'intervento sanitario richiesto dalle diverse situazioni. La scuola può farsi parte attiva, se vi sono difficoltà dovute a problemi familiari e accompagnare l'alunno all'Ufficio d'Igiene. Di recente è stato approvato un regolamento di modifica del DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie. Il documento prevede che: "I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione - prosegue il regolamento - il direttore della scuola comunica il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, alla ASL di appartenenza dell'alunno e al Ministero della Sanità. La mancata certificazione - si legge infine nel testo - non comporterà il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami".

DOCUMENTI FISCALI

Devono essere presentati al Comune o alla scuola, se di sua competenza, i documenti relativi al reddito familiare per poter definire l'eventuale costo della mensa scolastica, del trasporto, delle attività parascolastiche.

DOCUMENTI SCOLASTICI

Con riferimento ai minori provenienti dall'estero, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014 chiariscono che "La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il dirigente scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati". Come ricordato dalle Linee guida del 2006, il documento scolastico può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

PER UN BUON INSERIMENTO A SCUOLA

La scelta di un tempo adeguato per l'inserimento scolastico degli alunni stranieri è fondamentale per permettere di recuperare e costruire la sicurezza necessaria ad affrontare in

maniera serena le richieste prestazionali che i percorsi di apprendimento richiedono; tale periodo varia in funzione dell'età del minore e della sua storia pregressa. Un alunno straniero che si è trovato in un tempo molto breve privato dei riferimenti spaziali e comunicativi cui era abituato necessita, da parte di chi lo accoglie a scuola, cautela e rispetto dei tempi dell'adattamento personale alla nuova situazione. Le prime fasi dell'accoglienza devono dunque sovente basarsi sull'appianare le difficoltà che possono comparire in relazione alla necessità dei bambini di esprimere i propri bisogni primari personali.

È fondamentale, da parte degli insegnanti, la cura dell'aspetto affettivo-emotivo per arginare stati d'ansia e d'insicurezza che possono comparire proprio in tale fase, mediante l'instaurazione di un rapporto cooperativo che configuri l'insegnante stesso come adulto di riferimento all'interno del nuovo ambiente.

Migliore è la costruzione di un clima accogliente, più attendibili e prevedibili le rassicurazioni degli adulti, più facilmente si attiveranno negli alunni strategie di resilienza. L'invito agli insegnanti è dunque, specialmente nelle prime fasi, di costruire opportunità volte all'alfabetizzazione emotiva nella comunicazione per attivare solo dopo l'approccio alla lingua specifica dello studio. Pur tenendo in considerazione l'età degli alunni e l'ordine di scuola, il metodo didattico, in queste prime fasi, può giovare di un approccio iconico (intelligenza visiva) ed orale (intelligenza uditiva) per incentivare e mediare le caratteristiche affettive d'ingresso all'apprendimento.

Tra i fattori in grado di promuovere la resilienza nei bambini cresciuti in contesti difficili risultano fondamentali gli ambiti di socializzazione e in primo luogo la scuola, in particolare se essa valorizza le differenze, favorisce positive esperienze tra pari (studio, attività ludiche e sportive, amicizia) e promuove rapporti di stima e fiducia tra insegnanti e allievi.

Le attività indicate per alunni neo-arrivati sono:

- Prima alfabetizzazione: Durante la prima fase, gli sforzi e l'attenzione privilegiata sono rivolti all'acquisizione della lingua per comunicare (A1 -A2). Lo studente deve essere sostenuto nelle attività di comprensione, produzione orale, creazione di un lessico di base, acquisizione di tecniche di letto-scrittura.
- Fase "ponte": di accesso all'italiano dello studio: continua e si amplia l'acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base (A2-B1) e si inaugura l'apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a minor carattere "verbale", contando su strumenti mirati quali glossari bilingui e testi semplificati e linguisticamente accessibili.
- Fase "della facilitazione linguistica": alunno non italofono segue il curriculum comune ai pari e viene sostenuto attraverso forme di facilitazione didattica e linguistica (B1-B2): Lavoro all'interno della classe nelle varie discipline; Supporto didattico.

La Commissione "Intercultura", supporta tutte le attività di accoglienza e di integrazione per gli alunni non italofoeni e neo arrivati, affiancando il lavoro del Collegio Docenti:

- Cura le attività destinate agli alunni non italofoeni anche attraverso l'uso di materiali bilingui reperibili su siti dedicati.
- Offre supporto ai docenti di classe rispetto alle difficoltà incontrate dagli studenti e dalle loro famiglie.
- Raccoglie e propone materiali utili per percorsi di alfabetizzazione e di sensibilizzazione all'Intercultura, favorendo la realizzazione di eventi mirati per promuoverla.
- Raccoglie le richieste di progetti di alfabetizzazione per gli alunni dell'Istituto, utilizzando modulistica appropriata.

- Monitora i risultati ottenuti, in itinere e in fase conclusiva dell'anno scolastico.

SUGGERIMENTI METODOLOGICI

Le attività dovranno essere svolte in un piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere l'approccio linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, tutoraggio...).

Nel primo anno di attività dovranno essere destinati tempo e risorse umane, attraverso l'impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2 valorizzando possibilmente anche la lingua e la cultura d'origine).

Per quanto riguarda le materie di studio, il comma 4 dell'art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita:

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.

Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.”

E' possibile fare riferimento alle molteplici esperienze di peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio all'ITABASE, come anche all'utilizzo sperimentato di materiale didattico bilingue o nella lingua madre. Il Ministero dell'Istruzione e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il 23 marzo 2021 hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa sul tema:

“Accoglienza, integrazione e solidarietà internazionale verso i rifugiati”, sul sito di UNHCR è disponibile un kit didattico che comprende programmi e attività didattiche adatti alle diverse fasce d'età utili, per educare i bambini italiani all'accoglienza. (<https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/>).

TEMPI E MODALITA' DI INSERIMENTO

Nella prima accoglienza in classe di un alunno s t r a n i e r o, specialmente se arrivato in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, si consiglia di:

1. realizzare una visita collettiva nella scuola per conoscerla con la presenza del neoalunno, eventualmente dei genitori, del docente coordinatore e/o di un compagno/a;
2. presentare all'alunno la sua futura classe, le principali figure professionali (il collaboratore scolastico, gli insegnanti delle classi vicine, ecc.);
3. preparare nella classe un cartellone/libretto di BENVENUTO con saluti (anche nella sua lingua di origine), predisporre un cartellone di classe;
4. durante la visita attirare l'attenzione dell'alunno sui locali più significativi della scuola attaccando cartelli in italiano e cartelli simbolo (ad esempio, per il bagno, per la palestra, per le aule speciali ecc.).

Gli alunni stranieri al primo ingresso, in particolare se arrivati in corso d'anno, dovrebbero poter usufruire, solo per un limitato periodo iniziale, di un orario flessibile, secondo un percorso

specifico di avvicinamento, sia alla classe che alle attività (es. frequenza nelle ore in cui ci sono laboratori/lezioni di musica/attività espressive e grafiche, di motoria, laboratori interculturali ecc ...), in modo da favorire l'inserimento, valutando l'incremento di frequenza caso per caso. Può essere utile prevedere la possibilità per l'alunno di partecipare ad attività includenti e di alfabetizzazione esperienziale in classi inferiori rispetto a quella in cui è inserito. Soprattutto dopo qualche mese dall'inserimento in classe, i minori potrebbero manifestare stati di sofferenza emotiva, che devono essere accolti.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Dal 2012, gli alunni stranieri che frequentano le nostre scuole, sono stati inseriti in quella categoria di alunni che con la direttiva 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale 8/2013 è stata definita dei Bisogni Educativi Speciali (BES). I Bisogni Educativi Speciali sono svariati e racchiudono oltre ad alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento anche alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale (il quale può ovviamente essere dato dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana). Ovviamente gli alunni stranieri vengono inseriti in quest'ultima categoria di alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Per questa categoria di alunni (BES) si ritiene che:

“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti (...)”. Il PDP è lo strumento in cui si potranno, ad esempio includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.

LA VALUTAZIONE

Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014” mettono in risalto come la Valutazione, nella sua accezione formativa, ponga diversi ordini di questioni che non riguardano solo la valutazione e la certificazione, ma in particolare la necessità di tener conto del

percorso di apprendimento effettivamente realizzato dal singolo alunno. La valutazione dell'alunno

straniero si effettua sulla base della programmazione realizzata, privilegiando la valutazione formativa, e tiene conto:

- del percorso scolastico pregresso e/o familiare;
- della situazione scolastica di partenza;
- del lavoro svolto dall'alunno nei corsi di Italiano L2;
- del conseguimento degli obiettivi;
- degli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento;
- della verifica dei progressi ottenuti, rispetto alla situazione di partenza;
- di eventuali condizioni di disagio;
- della motivazione allo studio e alle attività della classe;
- dell'impegno dimostrato;
- delle potenzialità emerse nelle diverse attività individuali o di gruppo.

Per poter valutare gli alunni stranieri è importante distinguere diversi livelli di alfabetizzazione in **Lingua Italiana**:

1^ livello - Alunni neo arrivati con nessuna conoscenza pregressa della Lingua Italiana. La valutazione riguarderà frequenza, partecipazione, impegno, progressi linguistici in L2 e potenzialità, eventuali condizioni di disagio, obiettivi previsti per le discipline, in accordo con il PDP.

2^ livello - Alunni che hanno superato la fase di prima alfabetizzazione. Il Consiglio di Classe terrà conto del fatto che la L2, usata quotidianamente, si apprende da qualche mese a un anno, mentre la lingua dello studio richiede diversi anni (pertanto, solo se necessario, predisporrà la compilazione del PDP, che sarà sottoposto a verifica e a monitoraggio periodico).

3^ livello - Alunni che hanno raggiunto un buon livello di conoscenza della Lingua, ma trovano ancora difficoltà nella lingua dello studio.

4^ livello - Alunni che non necessitano di interventi personalizzati. L'alunno segue le attività della classe, svolge le stesse verifiche e, di conseguenza, per la sua valutazione si applicheranno gli stessi Criteri stabiliti per la classe.

Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (come da Nota ministeriale del 22 novembre 2013). Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.

Valutazione intermedia (si ricorda, che è ammissibile usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare): è possibile non valutare alcune discipline (Sospensione del Giudizio), con motivazione espressa:

“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione”.

Valutazione finale: indipendentemente da lacune presenti, i docenti valutano positivi i progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno, specificata con la seguente dicitura:

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno non ha ancora completato la fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli alunni stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

Le prove d'esame vengono svolte tenendo conto del percorso personale dell'alunno, degli apprendimenti conseguiti e della complessiva maturazione raggiunta. Come metro di Valutazione si fa riferimento ai Livelli del Portfolio Europeo.

Livello Base

- **A1** Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

- **A2** Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell'ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati.

Livello Autonomo

- **B1** Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc.

Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E' in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. E' in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

- **B2** Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. E' in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

Livello Padronanza

- **C1** Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

- **C2** Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

ALLEGATI

Sono da considerarsi parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

- [Scheda di rilevazione Bes/Piano Didattico Personalizzato.](#)
- [Scheda Raccordo Scuola Primaria/ Scuola Sec. di 1° grado alunni non italofofi.](#)
- [Scheda Raccordo Scuola Sec. di 1o grado/ scuola Sec. 2° grado alunni non italofofi.](#)